

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 104 del 08/11/2007 - rif. PREC417/07**

Parere di Precontenzioso n. 104 del 08/11/2007 - rif. PREC417/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40 - Codici 118.1, 40.1

Il divieto di subappalto per le lavorazioni appartenenti alle categorie generali, di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, opera solo quando sia previsto espressamente dal bando di gara (cfr. determinazioni 25/2001 e 31/2001).

Parere di Precontenzioso n. 104 del 08/11/2007 - rif. PREC417/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40 - Codici 118.1, 40.1

Le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto. In caso di subappalto va, però, tenuto presente che esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della corrispondente qualificazione. Va, inoltre, ricordato che il concorrente qualora, per proprie scelte imprenditoriali, volesse comunque subappaltare tali lavorazioni o volesse in sede esecutiva essere in condizione di subappaltarle, deve farne oggetto di specifica precisazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla offerta o alla domanda di partecipazione, in quanto il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione e l'autorizzazione è condizionata da una specifica richiesta effettuata in sede di gara.